




COMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino)



Approvato con deliberazione del C.C n. 52 del 21.12.2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 - Sanzioni
- Art. 7 - Obbligo del rapporto
- Art. 8 - Scritti difensivi – Ordinanza Ingiunzione
- Art. 9 - Opposizione all'ordinanza ingiunzione

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Art.10 - Comportamenti vietati
- Art.11 - Altre attività vietate
- Art.12 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art.13 - Rifiuti
- Art.14 - Sgombero neve

Sezione II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

- Art.15 - Manutenzione facciate degli edifici
- Art.16 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

Sezione III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde e atti vietati

- Art.17 - Divieti
- Art.18 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO III – DISPOSIZIONI SULL'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I – Disposizioni generali e specificazioni

- Art.19 - Disposizioni generali
- Art.20 - Specificazioni
- Art.21 - Occupazioni per manifestazioni
- Art.22 - Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art.23 – artisti di strada e mestieri girovagli
- Art.24 - Occupazioni con elementi di arredo
- Art.25 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art.26 - Occupazioni necessarie
- Art.27 - Occupazioni per attività di riparazioni di veicoli
- Art.28 - Occupazioni per traslochi
- Art.29 - Occupazioni del soprasuolo

- Art.30 - Occupazioni di altra natura
Art.31 - Occupazione per comizi e raccolta di firme

Sezione II – Disposizioni particolari per attività commerciali

- Art.32 - Occupazioni con dehors
Art.33 – Occupazione per temporanea esposizione
Art.34 - Occupazioni per esposizioni di merci
Art.35 - Commercio in forma itinerante
Art.36 – Abusive occupazioni del suolo pubblico

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art.37 - Disposizione generale
Art.38 - Lavoro notturno
Art.39 - Spettacoli e intrattenimenti
Art.40 - Abitazioni private
Art.41 - Strumenti musicali
Art.42 - Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art.43 - Tutela degli animali domestici
Art.44 – Benessere degli animali
Art.45 – protezione della fauna selvatica
Art.46 - Animali molesti
Art.47 - Mantenimento dei cani
Art.48 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 49 - Abrogazioni
Art. 50 - Entrata in vigore
Art. 51 - Pubblicità del Regolamento

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, *disciplina* comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai Funzionari Comunali e dagli Agenti/Ufficiali di Polizia Municipale, nonché dai Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 Oggetto

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione d'aree e spazi pubblici;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture d'uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. **Per fruizione di beni comuni** s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. **Per utilizzazione di beni comuni** s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 **Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge in bollo, indirizzata ai Responsabili di Settore, secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che s'intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che s'intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate a norma di Regolamento hanno validità non superiore ad un anno (*temporanea*), decorrente dal giorno del rilascio, e **possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo**. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.
5. L'ufficio competente, può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni di cui siano state in particolare subordinate, nonchè quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 **Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia locale, nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri Funzionari Comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con il comune, personale d'altri Enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri Funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del Regolamento e all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

4. agli agenti accertatori diversi da quelli appartenenti alla Polizia locale compete l'obbligo di rapporto al Sindaco, indirizzato al Comando Polizia locale, il quale applicherà le sanzioni e seguirà le procedure amministrative

Art. 6 Sanzioni

1. *La violazione alle disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,0, si sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. Per le sanzioni per le quali il presente regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale pari a € 50,00, oltre le spese di procedimento.*
2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento, nonché ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione, comporta, in ogni caso, ***l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.***
3. La sanzione amministrativa pecuniaria non è applicabile alle ordinanze eventualmente emesse relativamente alle materie oggetto del presente Regolamento che siano contingibili ed urgenti in quanto l'inottemperanza alle medesime è perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
4. L'uso di concessioni o autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate, o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione *dalla* norma speciale o *dal* testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla *norma del Regolamento* violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, **è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.**
7. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o curatela, come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 7 Obbligo del rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 Novembre 1981, n° 689, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Responsabile del Settore 3 –Vigilanza Urbana la cui competenza deriva dall'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8
Scritti difensivi – Ordinanza Ingiunzione

1. Entro il termine di TRENTA giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al responsabile del settore competente del Comune di La Loggia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
2. Il responsabile di servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e il limite massimo, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché dalla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. Il pagamento è effettuato con le modalità vigenti entro il termine di giorni TRENTA dalla notificazione dell'Ordinanza Ingiunzione, il termine è di SESSANTA giorni qualora l'interessato risieda all'estero.

Art. 9
Opposizione all'ordinanza - Ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di TORINO , entro il termine di TRENTA giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il termine è di SESSANTA giorni qualora l'interessato risieda all'estero

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 10
Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da imprese a tale scopo autorizzate;
- b) imbrattare o in altro modo recare danno a monumenti o facciate di edifici pubblici o privati, prospettanti sulla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse,

dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito dal successivo art. 17 comma 1 o con Ordinanza del Sindaco;

h) Lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

i) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

l) immergersi o fare altro uso improprio nelle fontane pubbliche;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

2. *Chiunque viola uno dei divieti di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, salvo che il fatto commesso non costituisca reato.*

3. *Alle violazioni di cui al comma 1 lettere a), b) e c) consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi con le indicazioni e le prescrizioni degli uffici tecnici comunali.*

Art. 11

Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, l'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di depositi di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso le vie pubbliche o aperte al pubblico, o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato **prospicienti pubbliche vie**;

- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- f) stendere panni all'esterno delle finestre e dei balconi sui lati verso la pubblica via, verso i cortili interni delle abitazioni è consentito stendere i panni all'esterno delle finestre o dei balconi purché sia evitato lo stillicidio e l'altezza dei panni stesi non superi il piano di soffitto dei balconi o la luce delle finestre sottostanti.
- g) è fatto divieto ai conducenti di auto e motoveicoli di tenere accesi i motori durante la sosta, la fermata o per altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione: La disposizione non si applica alle fasi di riparazione e/o riscaldamento iniziale dei motori, limitatamente agli spazi dell'autofficina o rimessa, sempre che gli stessi siano dotati di appositi elementi di raccolta e convogliamento dei gas di scarico;
- h) è vietato il getto libero da fonti di servizio, anche verso l'interno delle case, di materiale di demolizione o altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali o posti in recipienti e scanalati con debite precauzioni, ammassati nei cortili o dentro steccati e trasportati in modo che nessuna quantità si sparga al suolo. Le demolizioni dovranno eseguirsi evitando l'eccessivo sollevamento della polvere, con sufficienti aspersioni di acqua;
- i) lasciare cibo o avanzi per animali in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la dovuta sorveglianza e la successiva pulizia dell'area.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da Euro 25,00 a Euro 500,00.

3. Alla violazione di cui al comma 1 lett. a) consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi e negli specchi d'acqua o sulle sponde e sulle ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, **comuni a più persone.**
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, nonché ai proprietari delle case, per tutta la lunghezza della loro proprietà, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede ove l'esercizio commerciale/abitazione prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo le vigenti modalità di smaltimento.
8. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

nel semestre Ottobre – Marzo dalle ore 20.00 alle ore 8.00
nel semestre Aprile - Settembre dalle ore 22.00 alle ore 7.00

9. E' fatto divieto di effettuare lavori di manomissione del suolo pubblico su carreggiate veicolari rendendo impossibile l'accesso ai passi carrai.

10 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da Euro 25,00 a Euro 500,00.

11. Alla violazione di cui al comma 1 consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi con le indicazioni e le prescrizioni degli uffici tecnici comunali.

12. Qualora gli esercenti attività o i proprietari di immobili non provvedano a quanto disposto dai commi 2, 4, 5 provvederà il comune addebitando i costi delle operazioni ai responsabili.

Art. 13 **Rifiuti**

1. E' vietata la combustione di rifiuti di qualsiasi genere, relativamente alla combustione di rifiuti che per genere, tipo o quantità, rechi disturbo, danno o crei pericolo per l'incolumità pubblica, verranno applicate le disposizioni speciali in materia.
2. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*
3. *Per quanto non contemplato nel presente articolo, si farà espresso rimando a quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e successive ordinanze che verranno adottate a decorrere dalla data di effettuazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con le modalità del "porta a porta".*

Art. 14 **Sgombero neve**

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi, qualora si tratti di un evento straordinario per quantità e continuità delle precipitazioni.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 15 Manutenzione facciate degli edifici

1. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro, avendo sempre cura che le fronde non ostacolino la vista di segnali stradali.
2. All'interno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul colmo del tetto.
3. I camini o le apposite canne fumarie devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi.
4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 50,00 a euro 500,00.*
5. *La violazione prevista dal comma 1 comporta la sanzione accessoria dell'estirpamento e della potatura delle fronde. Nel caso il proprietario non provvedesse entro 10 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, decorso il termine provvederà il comune addebitando i costi dell'operazione al proprietario.*

6. *La violazione prevista dal comma 2 comporta la cessazione immediata dell'emissione dei fumi fino alla costruzione della regolare canna fumaria.*

Art. 16

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. L'interdizione non vale per la vendita delle caldarroste, per la quale può essere rilasciata autorizzazione temporanea, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale, svolta dai competenti uffici comunali, in occasione di particolari manifestazioni autorizzate.
2. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*
3. *La violazione di cui ai commi 1 comporta la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività di vendita, oltre a quanto previsto dalle norme speciali sul commercio su area pubblica.*

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E ATTI VIETATI

Art. 17

Divieti

1. E' vietato nei giardini pubblici e luoghi ad essi equiparati :

- l'accesso a qualsiasi veicolo, con esclusione dei velocipedi condotti a mano;
- calpestare le aiuole, strappare fiori, guastare le piante ornamentali, arrampicarsi sulle piante e comunque danneggiare la vegetazione in genere;
- rimuovere, manomettere, imbrattare, o fare uso improprio di panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli di indicazione di pubblico interesse, elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- compiere operazioni di lavaggio presso le fontane;
- l'uso dei giochi ai ragazzi *di età superiore ad anni 12 (dodici)*;
- introdurre cani nelle piazzole e nelle aree adibite espressamente al gioco dei bimbi;
- introdurre cani senza che siano tenuti al guinzaglio;
- introdurre cani di grossa taglia senza la museruola;
- il gioco del pallone, fatta eccezione per i bambini con *età pari o inferiore agli anni 10 (dieci)*, esclusivamente nelle aree adibite a giochi;
- E' fatto obbligo ai proprietari detentori di cani di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni;

E' fatto altresì espresso divieto:

- nei giardini pubblici di viale Martiri della Libertà di introdurre cani
- nel giardino pubblico di via Della Chiesa "Hobbitoboli" di introdurre velocipedi ai ragazzi di età pari o superiore ad anni 10 (dieci) e introdurre cani.
- Nel campo di calcio ubicato in viale Maina , il gioco del pallone ai ragazzi *di età pari o superiore ad anni 16 (sedici)*. L'utilizzo del medesimo da parte degli aventi diritto è consentito:

- ❖ Per il periodo dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore dalle ore 16:00 alle ore 20:00 :
- ❖ Per il restante periodo dell'anno esclusivamente dalle ore 16:00 alle ore 20:00

2. Nei parchi, nonchè nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove vietato

3. Il ripristino conseguente a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate, sarà concordata con gli uffici tecnici e secondo le loro prescrizioni.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.

5. Alle violazioni di cui al comma 1 consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, con le indicazioni imposte dal personale degli Uffici Tecnici Comunali, o il risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

Nel caso in cui i soggetti interessati non provvedano a quanto loro imposto, l'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio addebitando le relative spese..

Art. 18
Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando, la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione, in particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. In ogni caso, è fatto obbligo ai proprietari privati di rimuovere tempestivamente le ramaglie o altro che, per effetto di intemperie o per altra qualsiasi causa, siano cadute sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, la disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

6. La violazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione accessoria dell'obbligo di messa in sicurezza della strada aperta al pubblico passaggio veicolare o pedonale. Qualora la proprietà o chi per esso non provveda a quanto disposto dai citati commi provvederà il Comune addebitando le spese di intervento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULL'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 19

Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le *concessioni* per l'occupazione di aree e spazi pubblici, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

2. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare *della concessione*, ulteriori e specifiche prescrizioni.

3. *La concessione* per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 1.

4. La disciplina trattata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione sia di carattere temporaneo, anche in forma precaria.

5. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento Comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

6. Le *concessioni* per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

7. Apposito Regolamento disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa.

8. *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 20

Specificazioni

1. **Le occupazioni di aree e spazi pubblici, *concedibili* si distinguono in:**

- a) Temporanee: qualsiasi occupazione di durata inferiore all'anno;
- b) Permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti.

2. In ogni caso, le *concessioni* per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicato.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

4. *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 21

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni, ovvero attività disciplinate da altre disposizioni di Legge e Regolamenti, e per le quali sia necessaria l'occupazione di aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, i permessi autorizzativi (licenze e/o autorizzazioni, altro), previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle norme, svolgono anche la funzione di concessione ai fini del presente Regolamento e del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per le manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico della presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare, tra i richiedenti, un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate tempestivamente, ***ed almeno 30 giorni prima della manifestazione.***

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori, che deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinato da specifico Regolamento.

8. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 22
Occupazioni con spettacoli viaggianti

1.L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico Regolamento Comunale e può avvenire solo nelle aree a tal fine preliminarmente determinate.

2. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art.23
Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intendono coloro che svolgono un'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico (*ad esempio giocolieri, prestigiatori, mimi, clown, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, trampolieri, trucca bimbi, statue viventi ecc*) , allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione ed il cui compenso è rimesso alla libera offerta dello spettatore.

I soggetti che svolgono questa attività non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S, ma devono presentare apposita comunicazione all'ufficio Polizia Amministrativa indicando gli orari e i luoghi di esibizione.

2. L'attività dell'arte di strada è consentita dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 23:00.

3. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 deve essere esercitata senza l'impiego di palcoscenico, di platea o apprezzabili attrezzature e svolta grazie alle sole capacità attoriali degli artisti o attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli stessi. Il numero di rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno non può essere superiore a CINQUE anche se in giorni non consecutivi.

4. In caso di coincidenza di esercizio nella stessa area da parte di diversi artisti, avrà titolo colui che ha presentato per primo la comunicazione.

5. Per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità di pubblici esercizi di somministrazione (*ristoranti, pizzerie, bar ecc....*) in occasione di attività di intrattenimento organizzate dagli stessi.

6. Non potranno svolgere la loro attività in prossimità e/o interferenza di manifestazioni pubbliche, celebrazioni religiose, di culto, politiche, comizi, ecc... già precedentemente autorizzate dall'Amministrazione, né in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, chiese, edifici di culto, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento.

7. L'esercizio dell'attività da parte dei "madonnari" svolta su suolo pubblico o ad uso pubblico potrà essere effettuata unicamente con l'utilizzo di colori o materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente con teli amovibili ed è comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto, o in zone di pregio.

8. Al termine dell'esibizione, l'artista dovrà ripristinare la pulizia ed il decoro del suolo pubblico delle infrastrutture e degli arredi urbani provvedendo a rimuovere eventuali rifiuti prodotti dall'esibizione e dal pubblico.

9. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti, di cui lo stesso artista è unico responsabile.

10. Qualora un artista non rispetti quanto prescritto nel presente articolo e laddove non sia possibile una composizione amichevole della contestazione, l'Amministrazione può elevare contravvenzione e, nei casi di recidiva, portare alla sospensione temporanea o, nei casi più gravi, permanente della possibilità di praticare nel territorio comunale.

11. *Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo, ovvero reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 24

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o similari, in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere *concessa* l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali o fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere *concessa*, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le *concessioni* previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

5. L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.

6. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 25

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva specifica *concessione* per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico, la

collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali, incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia *concessa* l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, *l'occupazione* di suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale, e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.
6. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 26 **Occupazioni necessarie**

1. Sono esenti dalla richiesta di concessione di suolo pubblico gli erogatori di pubblici servizi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non abbiano durata superiore alle 6 ore, previa comunicazione mezzo Fax o E-Mail a Comando Polizia Municipale;
2. Le denunce di inizio attività dovranno indicare luogo, data e ora di inizio e termine dei lavori, nonché la durata complessiva dei lavori e l'area occupata. Nel caso di subappalto gli erogatori di pubblici servizi dovranno indicare la ditta esecutrice dei lavori.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongono a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 27 **Occupazioni per attività di riparazioni di veicoli**

1. A quanti esercitano, in locali prospettanti sulla pubblica via, attività di riparazione veicoli, può essere *concessa* l'occupazione del suolo pubblico in posizione immediatamente antistante l'officina per una lunghezza non superiore al fronte della medesima, e per una superficie complessiva comunque limitata a mq. 25, per l'esecuzione di piccole riparazioni urgenti. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.
2. *La concessione* per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto *la concessione* per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare lo *spargimento* di sostanze che possano imbrattare o deteriorare il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. E' fatto divieto di utilizzare come luogo di parcheggio il suolo pubblico per il quale è stata *concessa* l'occupazione.
5. *La concessione* di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio.
6. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*
7. *La violazione di cui al comma 3 comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.*

Art. 28 **Occupazioni per traslochi**

1. Chi abbia comprovata necessità di occupare il suolo pubblico con speciali attrezzature/veicoli da utilizzare per operazioni di trasloco, deve presentare tempestivamente istanza al competente ufficio comunale con indicazione del luogo, periodo di occupazione, dimensioni di ingombro, numero di targa dei veicoli impiegati, e delle altre notizie richieste dal competente ufficio.
2. L'area oggetto di *concessione* deve essere opportunamente segnalata e identificata a cura del soggetto richiedente.
3. *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 29 **Occupazioni del soprasuolo**

1. Senza specifica *concessione* comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per il collocamento di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari, valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per il collocamento di bracci e fanali, valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.
4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 30 **Occupazioni di altra natura**

1. *La concessione* per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali, in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata delle occupazioni.
2. Salvo specifica *concessione* non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti

o guide di qualunque specie e dimensione, è consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o similari.

3. *Chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*
4. *La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione accessoria della rimozione di quanto abusivamente collocato.*

Art. 31

Occupazione per comizi e raccolta di firme

1. Le concessioni di suolo pubblico da parte di associazioni di promozione sociale purchè non occupino la sede stradale riservata al transito dei veicoli, devono essere richieste almeno 10 gg prima dell'occupazione con apposita istanza da presentare al competente ufficio comunale.
1. Le occupazioni di suolo pubblico per partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di iniziative popolari o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, purchè non occupino la sede stradale riservata alla circolazione veicolare, devono essere presentate almeno 10 gg prima dell'occupazione con apposita istanza da presentare al competente ufficio comunale
3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 32

Occupazioni con dehorts

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata *la concessione* per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, così come disposto dal vigente Regolamento Comunale per i Dehors approvato con *verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 28 ottobre 2020*;
2. Ai fini del conseguimento *della concessione* di cui al comma 1, si devono osservare, oltre le disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento Comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con *verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 25 febbraio 2021*.

Art. 33

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere *concessa* l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano

interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici Regionali.

2. Non può in alcun modo consentirsi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti, senza specifica, preventiva autorizzazione *ed in contrasto con le disposizioni normative sul commercio*.
3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 34

Occupazioni per esposizioni di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata *la concessione*, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonchè, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. *La concessione* di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere *la concessione*, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 35

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire *la concessione* per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonchè nelle zone cittadine , tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico, e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.
Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con ordinanza del sindaco, ove già non provveda il Regolamento per il commercio su aree pubbliche;
 - c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza a inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 50 dai servizi igienici e a metri 100 dai depositi di rifiuti;

e) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano salvo quanto previsto nella lettera successiva;

f) nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, è consentita la vendita e la somministrazione in forma ambulante di sorbetti, gelati, e altri simili prodotti, purchè effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

2. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 36

Abusive occupazioni del suolo pubblico

Per le turbative od abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da chi di dovere, provvederà il Comune addebitando le spese di intervento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 37

Disposizione generale

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività artigianale, un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini e deve munirsi della dovuta autorizzazione ed assolvere alle incombenze di legge.
2. I Servizi Tecnici Comunali, delle Unità Sanitarie Locali o dell'A.R.P.A, su reclamo, d'ufficio accertano la natura dei rumori e promuovono idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri, artigianato o industrie, proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali, delle Unità Sanitarie Locali o dell'A.R.P.A, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'artigianato o dell'industria, responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25, 00 a euro 500 ,00.*

Art. 38

Lavoro notturno

1. Non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, **tra le ore 22 e le ore 7.**

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative **tra le ore 22 e le ore 7** è subordinata a preventivo parere dei Servizi Comunali, delle Unità Sanitarie Locali e/o dell'A.R.P.A.
3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 39 **Spettacoli e intrattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di Pubblica Sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno **tra le ore 22 e le ore 7**.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, e' fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla pubblica e privata quiete.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare le prescrizioni volte ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata **tra le ore 22 e le ore 7**.
4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve eventuali sanzioni previste da specifiche disposizioni legislative in materia di emissioni sonore e/o di natura penale .*

Art. 40 **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni **non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 21**.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo al vicinato, la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione delle abitazioni, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, e **non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nei giorni feriali e, prima delle ore 9 e dopo le ore 21 nei giorni festivi**, analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 41
Strumenti musicali

1. Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali a scopo didattico o per esercitazioni connesse alla attività professionale o per diletto e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare il disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali **dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 12 alle ore 16**, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.
3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve eventuali violazioni di natura penale.*

Art. 42
Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di **tre minuti primi**, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1, vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi di durata.
3. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve eventuali violazioni di natura penale.*

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 43
Tutela degli animali domestici

1. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
2. E' fatto obbligo di adottare tutte le cautele possibili e necessarie al fine di evitare che gli/l'animali/e vaghi/no libero/ri per il territorio comunale
3. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.*

Art. 44
Benessere degli animali

1. **Allo scopo di garantire il benessere degli animali:**
 - a. Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.
 - b. L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etnologici delle specie.

- c. È vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
- d. È vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio del Comune.
2. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve eventuali violazioni di natura penale*

Art. 45 **Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, comma 2 lettera b) del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale, sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio Comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa in materia .*

Art. 46 **Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. *Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale.*

Art. 47 **Mantenimento dei cani**

Ritenuto che per favorire la formazione dei corretti rapporti uomo-animale-ambiente nei cittadini in genere e nei possessori di cani in particolare, e tenuto conto della consistente presenza di cani da guardia e da compagnia posseduti nell'area urbanizzata, si ritiene opportuno fornire precise indicazioni in proposito e determinare i criteri con i quali rendere compatibili l'igiene del suolo pubblico e la detenzione di animali;

Considerato che la nuova legge regionale n° 18 del 19/07/2004 (abrogatrice della L.R. 20 del 13/04/1992) dispone che con decorrenza 5 novembre 2004, la gestione dell'Anagrafe Canina viene trasferita all'A.S.L. ove il cane oltre all'iscrizione verrà identificato tramite applicazione di microchip, in luogo del tatuaggio;

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi e la rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o d'indole mordace, anche muniti di museruola, il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai **due metri**.
2. **Nei parchi e** giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, **esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate**, dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico, rispondono i proprietari.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 4, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
4. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale, quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
5. I detentori dei cani devono provvedere al ricovero dei propri animali in cucce/ripari idonei a proteggerli dalle intemperie e assicurare loro la disponibilità di acqua pulita.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, **esibendola in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza.**
7. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. ***Dai predetti divieti ed obblighi sono esentati i non vedenti accompagnati dal proprio cane;***
10. *In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, particolari e più specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo ed eccezionale.*
11. *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 25,00 ad euro 500,00.*

Art. 48

Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato *con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 14 aprile 2005 e s.m.i.*, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

Art. 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Art. 51
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 27 agosto, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché sul sito istituzionale del Comune di La Loggia